

Aggiornamento fiscale

Settembre 2024

Sommario

AGGIORNAMENTO NORMATIVO.....	4
✓ Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succrsali (D. Lgs. n. 128 del 4 settembre 2024)	4
✓ Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (D. Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024)	4
✓ Informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per le detrazioni fiscali del 110% delle spese per interventi di efficientamento energetico e antisismico (DPCM 17 settembre 2024)	5
✓ Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per la rendicontazione societaria di sostenibilità (D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024)	5
✓ Revisione del sistema sanzionatorio tributario – D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 – Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024)	6
PRASSI MINISTERIALE	6
RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO	6
✓ IVA – Consolidato fiscale – cessione e compensazione del credito IVA trimestrale (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 180 del 12/09/2024).....	6
✓ Dichiarazione delle cripto-attività possedute e imposta di bollo (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 181 del 12/09/2024).....	7
✓ Trattamento ai fini IVA delle cessioni a titolo gratuito effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione in attuazione di finalità umanitarie (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 182 del 12/09/2024)	7
✓ Applicazione dell'imposta di registro ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale (Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 185 del 18/09/2024)	7
✓ Maggiorazioni della c.d. TARI corrispettivo – Trattamento IVA (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n.183 del 12 settembre 2024).....	7



✓ IRAP – rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – rimborso (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 186 del 26/09/2024)	8
CONSULENZE GIURIDICHE	8
✓ Editoria – prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri – aliquota IVA 4 per cento (Risposta all’Istanza di Consulenza Giuridica n. 5 del 2/09/2024)	8
RISOLUZIONI	8
✓ IVA - Emissione nota di variazione – Liquidazione ordinaria di una società e sua estinzione mediante cancellazione dal registro delle imprese (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 del 19/09/2024)	8
✓ Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 del 19/09/2024)	9
PROVVEDIMENTI	9
✓ Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica (Provvedimento Agenzia delle Entrate 9 settembre 2024 n.350036)	9
✓ Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% (Provvedimento Agenzia delle Entrate 18 settembre 2024 n.360503)	9
✓ Approvazione della procedura di sottoscrizione digitale dei Processi Verbali di Constatazione dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 settembre 2024 n.372380)	10
CIRCOLARI.....	10
✓ Artt. da 6 a 37 del D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disciplina del Concordato Preventivo Biennale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 17 settembre 2024)	10
AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE	10
✓ Detrazione IVA (Cassazione, sent. n. 24022 del 6 settembre 2024)	10
✓ Fatturazione per operazioni inesistenti, obblighi formali (Cassazione, ord. n. 24133 del 9 settembre 2024)	10
✓ Esigibilità ed effettuazione dell’operazione ai fini IVA (Cassazione, ord. n. 24673 del 13 settembre 2024)	11
✓ Procedimento amministrativo, Statuto dei diritti del contribuente, Accessi ispezioni e verifiche (Cassazione, ord. n. 24995 del 17 settembre 2024)	11
✓ Fatture per operazioni inesistenti - IVA – Dichiarazione (Cassazione, sent. n. 34407 del 12 settembre 2024)	11
✓ Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Cassazione, sent. n. 24160 del 9 settembre 2024)	12
✓ Accertamento tributario (Cassazione, ord. n. 23600 del 3 settembre 2024).....	12
UNIONE EUROPEA	12
✓ Principio di leale cooperazione (Corte di Giustizia UE, n. C-73/23 del 12 settembre 2024).....	12



- ✓ Aiuti di Stato, Operazioni esenti (Corte di Giustizia UE, n. C-741/22 del 12 settembre 2024) . 13

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*..... 13

- ✓ Transizione 5.0. - Presentazione comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione (Decreto Direttoriale dell'11 settembre 2024)..... 13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 13

- ✓ Aliquote IMU: nuove casistiche (D.M. del 6 settembre 2024) 13
- ✓ Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (D.M. del 24 settembre 2024) 14

OCSE/G20..... 14

- ✓ *Inclusive Framework on BEPS* dell'OCSE/G20 (“Inclusive Framework”) - Pillar 1 - *Amount B: Model Competent Authority Agreement* (MCAA)..... 14

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

- ✓ **Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ([D. Lgs. n. 128 del 4 settembre 2024](#))**

Il D. Lgs. n. 128 del 4 settembre 2024, entrato in vigore lo scorso 27 settembre 2024, ha come oggetto l'attuazione della direttiva 2021/2101/UE, che modifica la direttiva n. 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali e il cui obiettivo principale è quello di migliorare la trasparenza fiscale.

Il decreto in particolare prevede che siano tenute a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito conforme a quanto previsto dagli articoli 5-*quinquies* e 5-*sexies* del D. Lgs. n. 139/2015 le seguenti categorie di imprese:

- società capogruppo, nell'ipotesi in cui i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio consolidato eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 euro;
- società autonoma, nel caso in cui i ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l'importo di 750.000.000 euro;
- società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo, qualora i ricavi su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio consolidato eccedano, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 euro;
- succursali, nel caso in cui l'impresa che le abbia aperte sia: (i) parte di un gruppo, i cui ricavi consolidati superano l'importo di 750.000.000 euro; (ii) un'impresa autonoma, i cui ricavi eccedono l'importo di 750.000.000 euro.

Per quanto concerne il contenuto della comunicazione, essa deve includere:

- il nome dell'impresa, l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata;
- nel caso in cui si tratti di impresa capogruppo, l'elenco delle imprese incluse nel perimetro di consolidamento;
- una breve descrizione della natura delle attività svolte;
- il numero dei dipendenti;
- l'ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con le parti correlate;
- l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
- per ciascuna giurisdizione fiscale l'importo dell'imposta sul reddito maturata e quella versata;
- l'importo degli utili non distribuiti al termine dell'esercizio di riferimento.

La comunicazione deve essere resa accessibile al pubblico gratuitamente e in formato elettronico.

- ✓ **Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ([D. Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024](#))**

Il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 (c.d. decreto "correttivo-ter"), il quale introduce una serie di modifiche e integrazioni al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al fine di superare errori di coordinamento e rendere maggiormente efficace il quadro normativo per la gestione della crisi aziendale.

Tra le altre, segnaliamo le seguenti modifiche e/o integrazioni:

- per quanto riguarda la figura del professionista indipendente, è stato previsto che al momento del conferimento dell'incarico non dovrà avere rapporti di natura personale o professionale con l'impresa o altre parti interessate dall'operazione di risanamento;
- l'attestatore al piano di risanamento è una figura che con le modifiche introdotte dal decreto in oggetto potrà essere coinvolta anche nella procedura di composizione negoziata della crisi;

- l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi potrà avvenire, indifferentemente, quando l'impresa si trovi in uno stato di crisi, di insolvenza o in una situazione di squilibrio "patrimoniale o economico-finanziario";
- al fine di incentivare l'utilizzo di tale procedura è stato previsto un piano di rateazione di 120 rate concesso da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ipotesi in cui l'impresa si trovi in una grave situazione di difficoltà sulla base dell'istanza depositata e sottoscritta dall'esperto indipendente
- per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione dei debiti, è stato previsto il mutamento del contenuto della relazione del professionista nell'ipotesi in cui l'intesa abbia carattere liquidatorio ovvero se abbia quale obiettivo la continuità aziendale;
- nell'ambito del concordato preventivo è stata prevista la riduzione della percentuale al 5% (precedentemente era il 10%) della soglia dei creditori necessaria per la presentazione di una proposta concorrente rispetto a quella presentata dal debitore.

✓ **Informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per le detrazioni fiscali del 110% delle spese per interventi di efficientamento energetico e antisismico ([DPCM 17 settembre 2024](#))**

Il DPCM 17 settembre 2024 definisce il contenuto, le modalità e i termini per la trasmissione all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche ("PNCS"), delle informazioni sugli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico ai fini della fruizione del superbonus.

Le informazioni includono i dati catastali degli immobili oggetto degli interventi, l'importo delle spese sostenute, le percentuali delle detrazioni spettanti.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni sopra citate i soggetti:

- che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

I professionisti tecnici abilitati, quali progettisti, direttori dei lavori, collaudatori statici, sono tenuti a trasmettere tali comunicazioni all'ENEA, per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico e al PNCS, per gli interventi antisismici.

✓ **Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per la rendicontazione societaria di sostenibilità ([D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024](#))**

Il 25 settembre 2024 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024, il quale recepisce la direttiva c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive* ("CSRD"), con l'obiettivo di rafforzare soprattutto per le piccole-medie imprese gli obblighi di *reporting* non finanziario, già a carico di grandi imprese, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con quella individuale, o consolidata, di sostenibilità.

Tale rendicontazione consiste nel fornire informazioni utili a comprendere l'impatto sull'impresa delle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali elementi influiscano sull'andamento dell'impresa, avendo riguardo alla descrizione degli obiettivi, della strategia adottata e dei principali rischi connessi.

Con tale normativa è stata introdotta, inoltre, la figura del revisore della rendicontazione di sostenibilità, appositamente incaricato, a cui è demandata l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sulla base della verifica del rispetto degli standard richiesti.

Gli amministratori del soggetto obbligato hanno l'obbligo e la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità al decreto in esame.

✓ **Revisione del sistema sanzionatorio tributario – D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 – Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 ([D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024](#))**

Con il D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, n. 150 il Legislatore ha dato attuazione alla revisione del sistema sanzionatorio tributario. Le modifiche relative alle sanzioni penali si applicano dal 29 giugno 2024, mentre quelle relative alla revisione delle sanzioni amministrative si applicano a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Tra le modifiche apportate al sistema sanzionatorio tributario in ambito amministrativo:

- riduzione della sanzione dal 30% al 25% in caso di omessi, insufficienti o tardivi versamenti;
- riduzione della sanzione dal 90% al 70% in caso di omesse o infedeli fatturazioni e di infedeli dichiarazioni;
- riduzione delle sanzioni dal 120 - 240% al 120% in caso di omessa dichiarazione;
- introduzione dell'infedeltà relativamente alla dichiarazione integrativa con sanzione al 50%;
- riduzione al 12,50% della sanzione per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, ulteriormente ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene nei primi quindici giorni;
- modifica dell'istituto del cumulo giuridico, prevedendo l'applicazione del concorso materiale non solo alle violazioni formali della medesima disposizione;
- introduzione della possibilità di applicare, anche in sede di ravvedimento, il cumulo giuridico e la continuazione, limitatamente, però, alla singola imposta e al singolo periodo di imposta;
- introduzione della riduzione della sanzione a 1/7 del minimo a prescindere dal fatto che si ravveda una violazione oltre l'anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui l'errore è stato commesso;
- riduzione delle sanzioni in caso di esportazioni indirette (ovvero in caso in cui beni non siano trasportati fuori della UE a cura del cessionario estero entro 90 giorni) dal 50-100% al 50%;
- introduzione della medesima sanzione di cui al punto precedente (50% del tributo) per le violazioni relative alle cessioni intracomunitarie, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro UE dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna in Italia.

PRASSI MINISTERIALE

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

✓ **IVA – Consolidato fiscale – cessione e compensazione del credito IVA trimestrale ([Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 180 del 12/09/2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 180 del 12 settembre 2024, è intervenuta in merito alla cessione e alla compensazione del credito IVA trimestrale al consolidato fiscale, negando a una società che partecipa ad un consolidato fiscale ex art. 117 del D.P.R. n. 917/1986 ("TUIR") la possibilità di trasferire alla consolidante tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, essendo trasferibili solo quelli chiesti a rimborso e rimanendo esclusi quelli chiesti in compensazione, come previsto dal combinato disposto degli artt. 7 del DM 1° marzo 2018 e art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

La modifica dell'art. 5, comma 4-ter del D.L. n. 70 del 14 marzo 1988 ha esteso la possibilità di cessione a terzi del credito IVA emergente dalle liquidazioni trimestrali ma solo a tali fini.

✓ **Dichiarazione delle cripto-attività possedute e imposta di bollo ([Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 181 del 12/09/2024](#))**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 181 del 12 settembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione delle cripto-attività possedute e all’imposta di bollo. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, in accordo con la soluzione prospettata dall’istante, ha confermato che, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e ha confermato che tali attività, ovunque detenute, devono essere indicate nel quadro RW del modello Redditi come già specificato nella Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

✓ **Trattamento ai fini IVA delle cessioni a titolo gratuito effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione in attuazione di finalità umanitarie ([Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 182 del 12/09/2024](#))**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 182 del 12 settembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 8, primo comma, lett. b-bis) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, relativo alle cessioni con finalità umanitarie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, con trasporto a cura di questi nei 180 giorni dalla consegna.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della giurisprudenza nazionale ed unionale conclude confermando che, nelle more dell’emanazione del previsto decreto attuativo, la prova dell’avvenuta esportazione “può essere data anche mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle stesse Amministrazioni”.

✓ **Applicazione dell’imposta di registro ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale ([Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 185 del 18/09/2024](#))**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n.185 del 18 settembre 2024, ha chiarito che in sede di registrazione di un contratto di locazione che contiene una clausola penale, si deve applicare l’imposta di registro sulla disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa, come disposto dall’art. 21 comma 2 del D.P.R. 131/86 per gli atti contenenti più disposizioni legate da vincolo di derivazione necessaria.

Infatti, la clausola penale ha funzione accessoria rispetto al contratto di locazione cui accede, di cui condivide la causa e rispetto alla quale assume funzione rafforzativa e di deterrente all’inadempimento. Pertanto, non avendo causa autonoma, non può essere assoggettata ad imposizione autonoma.

Viene inoltre chiarito che, ai fini di applicare l’art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, ove richiede di mettere a confronto le disposizioni contrattuali per individuare quella che “dà luogo alla disposizione più onerosa”, si deve considerare che la clausola penale va soggetta a imposizione come una disposizione condizionata, ovvero, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, applicando l’imposta fissa di 200 euro alla registrazione e corrispondendo la maggiore imposta solo dopo la denuncia ai sensi dell’ art. 19 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 dell’evento da cui scaturisce maggiore imposta (ovvero, nel caso della clausola penale, dall’inadempimento).

✓ **Maggiorazioni della c.d. TARI corrispettivo – Trattamento IVA ([Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n.183 del 12 settembre 2024](#))**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n.183 del 12 settembre 2024, ha chiarito che le maggiorazioni della c.d. TARI corrispettivo, ovvero le componenti perequative “UR1a” e “UR2a”, introdotte a partire dal 1° gennaio 2024 dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”),

concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della tariffa sui rifiuti, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito al cliente/consumatore e concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo.

✓ **IRAP – rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – rimborso**
([Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 186 del 26/09/2024](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n.186 del 26 settembre 2024, ha chiarito che nel caso in cui il contribuente abbia pagato maggiori imposte rivelatesi, a posteriori, non dovute per effetto di una sentenza, ne ha diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

È stato infatti chiarito che non si tratta di pagamento indebito all'origine ma in ragione di un evento successivo, che rappresenta il presupposto per la restituzione delle imposte. Il termine biennale per la richiesta decorre da quando è definitiva la sentenza del giudice.

Nel caso di specie, l'indebito derivava dal fatto che un ente pubblico aveva calcolato l'IRAP con il c.d. metodo retributivo, computando anche le retribuzioni che si sono rivelate non dovute.

CONSULENZE GIURIDICHE

✓ **Editoria – prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri – aliquota IVA 4 per cento**
([Risposta all'Istanza di Consulenza Giuridica n. 5 del 2/09/2024](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'Istanza di Consulenza Giuridica n. 5 del 2 settembre 2024, ha chiarito che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate va applicata l'aliquota IVA ridotta del 4%.

L'Agenzia delle Entrate tiene conto della volontà del legislatore di agevolare la produzione e la vendita dei libri su qualsiasi tipo di supporto fisico e anche "in via elettronica", per cui considera ragionevole un'interpretazione evolutiva delle norme. 633 del 26 ottobre 1972.

L'adozione di questa interpretazione non è peraltro preclusa dalla Corte di Cassazione, sia in ambito tributario, sia in ambito penale (Cass. SS. UU. Pen. n. 31022/2015 e Cass. n. 30722/2011).

A parere dell'Agenzia delle Entrate, una differente interpretazione delle norme agevolative "le svuoterebbe di significato dato che le moderne tecniche di produzione del libro non sono più perfettamente riconducibili alle singole prestazioni che le stesse norme intendevano agevolare".

RISOLUZIONI

✓ **IVA - Emissione nota di variazione – Liquidazione ordinaria di una società e sua estinzione mediante cancellazione dal registro delle imprese**
([Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47 del 19/09/2024](#))

Con la Risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, una volta estinta la società senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l'IVA relativa ad un credito non incassato.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla liquidazione ordinaria di una società, seguita dalla sua estinzione mediante cancellazione dal Registro delle Imprese, non possono essere applicati in via analogica gli effetti successori negli adempimenti fiscali previsti in caso di fusione ex art. 172 del TUIR che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza a sezioni unite n. 21970 del 30 luglio 2021), produce gli effetti della successione, non rappresentando un'operazione che conclude i rapporti sociali.

I principi successori descritti non sono, invece, applicabili alla liquidazione ordinaria di una società in quanto la stessa è una procedura volta alla conclusione di tutti i rapporti sociali e comporta l'estinzione

della società attraverso la cancellazione dal Registro delle imprese, non realizzandosi la continuazione dell'impresa né il subentro di altri soggetti nelle posizioni soggettive della società oggetto di liquidazione.

- ✓ **Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale ([Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 48 del 19/09/2024](#))**

Con la Risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito 2024, in relazione al concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, come modificato dal D. Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024.

PROVVEDIMENTI

- ✓ **Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica ([Provvedimento Agenzia delle Entrate 9 settembre 2024 n.350036](#))**

Con il Provvedimento n. 350036 del 9 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della nuova comunicazione integrativa introdotta dall'art. 1 del D.L. 9 agosto 2024 n. 113, da presentare, a pena di decadenza, per il credito d'imposta ZES Unica del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 19 settembre 2023 n.124.

I soggetti che hanno presentato la comunicazione "ordinaria" per l'accesso al beneficio ex art. 5 comma 1 del Decreto 17 maggio 2024, devono presentare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

Tale comunicazione integrativa deve essere presentata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 ed esclusivamente in via telematica, utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

- ✓ **Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70% ([Provvedimento Agenzia delle Entrate 18 settembre 2024 n.360503](#))**

Con il provvedimento n.360503 del 18 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%:

- l'istanza deve essere predisposta ed inviata in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- l'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente;
- il termine ultimo per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024, salvo proroghe.

✓ **Approvazione della procedura di sottoscrizione digitale dei Processi Verbali di Constatazione dell’Agenzia delle Entrate ([Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 settembre 2024 n.372380](#))**

Con il Provvedimento n.372380 del 30 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’art. 38-*bis*, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, ha approvato le modalità operative di sottoscrizione digitale dei processi verbali di constatazione redatti dal proprio personale nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (“PVC”).

Viene specificato che i verbali di constatazione possono essere sottoscritti con firma autografa oppure con firma digitale, qualora la parte ne sia in possesso. Anche in caso di firma digitale, la sottoscrizione può provenire da un delegato del contribuente. Dopo la sottoscrizione della parte o del delegato, il PVC viene firmato digitalmente dall’Agenzia delle Entrate che lo manda a sua volta firmato alla casella PEC del contribuente o del delegato. Se la firma è autografa, il PVC viene consegnato materialmente al contribuente. In caso di rifiuto alla consegna, il PVC viene spedito con raccomandata a/r o via PEC.

CIRCOLARI

✓ **Artt. da 6 a 37 del D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disciplina del Concordato Preventivo Biennale ([Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 17 settembre 2024](#))**

Con la Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti istruzioni operative in merito al concordato preventivo biennale (“CPB”), sono state in particolare tracciate le linee generali e sono state spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli ISA. Partendo dalla platea dei soggetti coinvolti, passando per benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza: la circolare fissa il perimetro di applicazione del CPB. Nell’ultimo capitolo vengono, infine, fornite le risposte ad alcuni quesiti.

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

✓ **Detrazione IVA (Cassazione, sent. n. 24022 del 6 settembre 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24022 del 6 settembre 2024, ha sancito che l’opzione per l’applicazione separata dell’IVA, prevista dall’art.36, comma 3, del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972 è ammessa, ove le diverse attività economiche, imponibili ed esenti, esercitate in modo sistematico e non occasionale, siano sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili, non essendo decisiva sul punto la mera attribuzione di un diverso codice ATECO, ma sulla base di criteri oggettivi, così da essere suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa.

✓ **Fatturazione per operazioni inesistenti, obblighi formali (Cassazione, ord. n. 24133 del 9 settembre 2024)**

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24133 del 9 settembre 2024 ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis* Cass. n. 14275 dell’8 luglio 2020) secondo cui, in tema di IVA, l’obbligo, previsto dall’art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471 del 1997 in capo al cessionario di un bene od al committente di un servizio, di regolarizzare l’operazione imponibile posta in essere dal cedente, comporta, in caso di omessa emissione della fattura, come in quello di emissione di fattura irregolare, la necessità per il cessionario/committente di verificare la regolarità formale dell’operazione, restando escluso che egli sia altresì tenuto a compiere approfondimenti di merito per individuare la corretta disciplina applicabile, giacché ciò si risolverebbe nell’esercizio, da parte di un soggetto privato, di funzioni investigative e

valutative di pertinenza tipicamente dell'Amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del cedente/prestatore, quale unico ed effettivo debitore d'imposta.

✓ **Esigibilità ed effettuazione dell'operazione ai fini IVA (Cassazione, ord. n. 24673 del 13 settembre 2024)**

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.24673 del 13 settembre 2024 ha enunciato il principio secondo il quale la cessione di un credito derivante da una prestazione di servizi per cui opera il regime di esigibilità IVA differita ex art. 6 comma 5 del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972, nell'ambito di un contratto di *factoring*, con conseguente realizzazione del corrispettivo da parte del cedente, determina la cessazione del regime di sospensione del pagamento dell'imposta. Il soggetto passivo è quindi tenuto al versamento dell'IVA senza dover attendere il pagamento del debitore ceduto in favore del *factor*.

La *ratio* di tale regime è la tutela del contribuente dai ritardi nell'esecuzione dei pagamenti della P.A., evitando che questi sia tenuto a pagare l'IVA per un'operazione effettuata ma per la quale non è stato incassato il corrispettivo. Tuttavia, dopo la cessione del credito, tale esigenza viene meno e quindi non ha più ragione di essere applicato il regime di sospensione.

✓ **Procedimento amministrativo, Statuto dei diritti del contribuente, Accessi ispezioni e verifiche (Cassazione, ord. n. 24995 del 17 settembre 2024)**

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24995 del 17 settembre 2024, in tema di accessi, ispezioni e verifiche (sia con riferimento all'accertamento dell'IVA ai sensi dell'art.52 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 sia delle imposte dirette, in forza del richiamo operato dall'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973) ha stabilito che l'esigenza del ricorrente di conoscere la motivazione del decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie, dev'essere contemperata con gli interessi protetti dal segreto istruttorio opposto ex art. 329 c.p.p. e, per l'effetto, il diniego non comporta di per sé la nullità dell'avviso di accertamento.

In conclusione, il contribuente può eccepire l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti durante un accesso domiciliare solo se prospetta in quale modo il diritto di difesa è stato leso.

✓ **Fatture per operazioni inesistenti - IVA – Dichiarazione (Cassazione, sent. n. 34407 del 12 settembre 2024)**

La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 34407 del 12 settembre 2024 torna sul tema dei rapporti tra dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000) e la fittizia somministrazione di manodopera.

Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/2000) ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura.

Lo stesso reato è integrato in caso di utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale.

In proposito non è decisiva la fittizietà delle ditte emittenti le fatture, bensì la effettiva natura delle prestazioni fornite da queste ditte e indicate nelle fatture.

In particolare, nella controversia in esame viene contestato il fatto che una società si sia aggiudicata appalti di servizi e poi abbia trasformato il costo del lavoro necessario per eseguire tali contratti in un costo



per prestazioni di servizi forniti da altra impresa, stipulando contratti di subappalto con le altre ditte controllate e gestite di fatto dallo stesso amministratore e sul presupposto della formale assunzione da parte di queste ultime dei lavoratori concretamente utilizzati.

✓ **Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (Cassazione, sent. n. 24160 del 9 settembre 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.24160 del 9 settembre 2024, ha stabilito che l'art. 169 del TUIR, nell'attribuire generale prevalenza agli accordi internazionali contro la doppia imposizione, fa salva l'applicazione delle norme dello stesso TUIR solo se concretamente più favorevoli al contribuente. Al contribuente, per negare la detrazione d'imposta contro la doppia imposizione, non può pertanto opporsi l'omessa presentazione della dichiarazione o l'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

✓ **Accertamento tributario (Cassazione, ord. n. 23600 del 3 settembre 2024)**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23600 del 3 settembre 2024, ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di accertamento tributario, in caso di emissione di fatture soggettivamente inesistenti ex art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 da parte della "cartiera" dante causa, opera il raddoppio del termine di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente *ratione temporis*, anche nei confronti del soggetto che ha utilizzato tali fatture, traendone vantaggio economico attraverso il meccanismo della detrazione dell'IVA, avendo posto in essere fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, quantomeno con riferimento alla dichiarazione infedele di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo.

UNIONE EUROPEA

✓ **Principio di leale cooperazione (Corte di Giustizia UE, n. C-73/23 del 12 settembre 2024)**

Nella sentenza relativa alla causa C - 73/23, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il principio di leale cooperazione, sancito all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione Europea, e il principio del primato del diritto dell'Unione impongono al giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali giudicate incompatibili con l'art. 135, paragrafo 1, lett. i), della Direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, senza che rilevi, al riguardo, l'esistenza di una sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha disposto il mantenimento degli effetti di tali disposizioni nazionali.

Inoltre, nella sentenza in oggetto, è stato specificato che le norme del diritto dell'Unione relative alla ripetizione dell'indebito devono essere interpretate nel senso che esse conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto riscossa in uno Stato membro in violazione dell'art. 135, paragrafo 1, lett. i), della Direttiva 2006/112. Tuttavia, eccezionalmente, una restituzione di questo tipo può essere negata qualora comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto. Infatti, la tutela dei diritti garantiti in tale materia dall'ordinamento giuridico dell'Unione non impone il rimborso di dazi, imposte, e tasse riscossi in violazione del diritto dell'Unione quando è appurato che l'ente tenuto al loro pagamento li ha di fatto riversati su altri soggetti.

✓ **Aiuti di Stato, Operazioni esenti (Corte di Giustizia UE, n. C-741/22 del 12 settembre 2024)**

Nella sentenza relativa alla causa C – 741/22, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che le norme del diritto dell'Unione relative alla ripetizione dell'indebito devono essere interpretate nel senso che esse conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto riscossa in uno Stato membro in violazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, a condizione che tale rimborso non comporti un arricchimento senza causa di tale soggetto passivo.

Inoltre, l'art 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che l'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") preveda che, qualora l'esenzione dall'IVA di cui hanno beneficiato taluni operatori costituisca un aiuto di Stato illegittimo, un soggetto passivo che non ha beneficiato di una siffatta esenzione non può ricevere, sotto forma di risarcimento dei danni, un importo equivalente all'IVA da esso assolta.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

✓ **Transizione 5.0. - Presentazione comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione ([Decreto Direttoriale dell'11 settembre 2024](#))**

Con il Decreto Direttoriale dell'11 settembre 2024, pubblicato sul sito del Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ("MIMIT"), sono stati definiti i termini e modalità di presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti d'innovazione di cui all'art. 12, comma 6, del D.M. 24 luglio 2024.

Le comunicazioni possono essere presentate:

- dal 12 settembre 2024;
- esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID;
- utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili.

Le comunicazioni di completamento devono essere presentate, in ogni caso, entro il 28 febbraio 2026.

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato. Decorsi 10 giorni da tale comunicazione del GSE il credito d'imposta sarà quindi utilizzabile in compensazione mediante modello F24.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

✓ **Aliquote IMU: nuove casistiche ([D.M. del 6 settembre 2024](#))**

È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 il Decreto del 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, che integra il Decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, riguardante l'"*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160*" e che riapprova l'Allegato A nel quale, rispetto alla versione previgente, vengono modificate e integrate le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023. .

Nella seconda metà del mese di ottobre 2024, sarà resa disponibile, all'interno del Portale del federalismo fiscale, l'applicazione informatica attraverso la quale i comuni possono elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2025.

✓ **Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ([D.M. del 24 settembre 2024](#))**

È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2024 il Decreto del 24 settembre 2024 il quale individua, all'art. 1, una serie di categorie omogenee di operazioni creditizie ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

OCSE/G20

✓ ***Inclusive Framework on BEPS dell'OCSE/G20 ("Inclusive Framework") - Pillar 1 - Amount B: Model Competent Authority Agreement (MCAA)***

Come ricordato nel comunicato dell'OCSE del 26 settembre 2024, nel febbraio 2024 l'Inclusive Framework dell'OCSE ha pubblicato un rapporto sull'Amount B del Pillar 1 che fornisce un quadro di riferimento semplificato per la determinazione dei prezzi per le attività di marketing e distribuzione di base che dovrebbe ridurre le controversie sui prezzi di trasferimento, i costi di conformità e aumentare la certezza fiscale sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti.

Nel giugno 2024 l'OCSE ha pubblicato ulteriori linee guida sull'Importo B, tra cui la definizione di giurisdizione coperta per l'impegno politico del Quadro inclusivo sull'Importo B, consentendo alle giurisdizioni di iniziare l'attuazione. Il Modello di Accordo dell'Autorità Competente (MCAA) sull'applicazione dell'Amount B ha lo scopo di aiutare i singoli paesi a risolvere la potenziale doppia imposizione in relazione all'applicazione dell'Amount B quando è in vigore un trattato fiscale bilaterale.

Il modello include disposizioni opzionali in blu, al fine di concedere alle autorità localmente competenti di personalizzare l'accordo in base alle circostanze particolari del trattato fiscale applicabile (ad esempio, il riferimento facoltativo alle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento). Inoltre, il testo dell'MCAA deve essere considerato solo come un suggerimento; pertanto, le giurisdizioni sono libere di modificarne parzialmente il testo nei loro negoziati bilaterali.

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5rs.it